Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.38 del 15 febbraio 2021, con il quale il Sen. Stefano Patuanelli è nominato Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (di seguito MiPAAF);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti al n.89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana *n.71 del 18 marzo 2020;*

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, approvata con DM prot.n. 99872 del 1° marzo 2021, registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2021 al n.166;

VISTO il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTO il d.lgs. n.82 del 7 marzo 2005, *"Codice dell'amministrazione digitale"* – CAD, modificato da ultimo con i decreti legislativi n.179 del 2016 e n.217 del 2017;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e visto, in particolare, l'art. 4 di detto Regolamento, recante le definizioni di *"dato personale"*, *"trattamento"*, *"Titolare"*, *"responsabile"*, *"terzo"*, *"interessato"*, *"violazione dei dati personali"*;

VISTA la legge di delegazione europea 2016-2017, n.163 del 25 ottobre 2017;

CONSIDERATO che il Regolamento, è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed è applicabile dal 25 maggio 2018;

VISTO il d.lgs. n.101 del 10 agosto 2018, pubblicato in G.U. n.205 del 4 settembre 2018, in vigore dal 19 settembre 2018, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati"*, che ha altresì modificato il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato d.lgs. n.196/2003;

VISTO in particolare l'articolo 2 *quaterdecies* del d.lgs. n.101 del 10 agosto 2018, recante *"attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati"*;

CONSIDERATO che il MiPAAF tratta dati personali nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali;

CONSIDERATO che in base alla definizione di cui all'articolo 4, comma 7) del Regolamento il MiPAAF è l'autorità pubblica Titolare del trattamento;

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0268565 del 10/06/2021

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONSIDERATO che occorre individuare, sulla base dell'assetto organizzativo vigente, i soggetti per mezzo dei quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali e definire in via generale le relative modalità di esercizio;

CONSIDERATO che in base al citato articolo 2 *quaterdecies*, il Titolare può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità;

CONSIDERATO che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), rientrando nella fattispecie prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del RGPD;

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0268565 del 10/06/2021

DECRETA

Articolo 1

Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. In conformità della struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni di titolare del trattamento sono esercitate dai seguenti soggetti, ciascuno relativamente al proprio ambito di competenza:
    1. Capo di Gabinetto;
    2. Capo Ufficio legislativo;
    3. Direttore dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
    4. Consigliere Diplomatico;
    5. Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
    6. Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
    7. Direttore generale dello sviluppo rurale;
    8. Direttore generale dell'economia montana e delle foreste
    9. Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;
    10. Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;
    11. Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacultura;
    12. Direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali;
    13. Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
    14. Direttore generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;
    15. Direttore generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari.

Articolo 2

Funzioni del titolare

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente posti in capo al Titolare del trattamento.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 sono in particolare tenuti ai seguenti adempimenti:
   a) porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità del citato Regolamento e del decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018;
   b) notificare tempestivamente al Garante della protezione dei dati personali le violazioni (c.d. *"data breach")* provvedendo altresì alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, e al Responsabile della protezione dati;
   c) osservare il dovere di riservatezza dei dati, inteso come dovere di non comunicare, usare o diffondere i dati al di fuori del trattamento;
   d) allorché due o più titolari determinino congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, stipulare un accordo interno che disciplini finalità, mezzi e rispettive responsabilità in conformità dell'art. 26 del Regolamento;
   e) designare il Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento, che effettua attività di trattamento di dati dell'Amministrazione, disciplinando il relativo rapporto mediante contratto o altro idoneo atto giuridico;
   f) procedere, facoltativamente, alla nomina, con decreto direttoriale, dei Designati al trattamento di cui al successivo articolo 3;
   g) nominare un referente del Responsabile della protezione dati, nell'ambito della propria struttura, che agevoli le comunicazioni in materia di protezione dati, facilitandone gli adempimenti conseguenti e attuandone le indicazioni ricevute;
   h) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione preliminare di impatto (DPIA) di cui all'art. 35 del Regolamento, avvalendosi della consulenza del Responsabile della Protezione Dati;
   i) consultare preventivamente l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
   j) sovrintendere alla puntuale esecuzione delle operazioni di trattamento da parte dei soggetti designati e autorizzati;
   k) tenere e aggiornare il registro dei trattamenti con riferimento agli ambiti di competenza delle strutture cui sono preposti;
   l) garantire la formazione del personale;
   m) documentare le violazioni dei dati personali, comprese le circostanze ad esse relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio;

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0268565 del 10/06/2021

n) cooperare con l'autorità di controllo.

Articolo 3

Designati al trattamento

1. Ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003, i Titolari dei trattamenti possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a dirigenti di seconda fascia o funzionari preposti ad ufficio di livello dirigenziale non generale ovvero ad articolazioni territoriali di uffici.
2. Ai Designati sono attribuiti, nell'ambito di loro competenza, funzioni di coordinamento e attuazione degli adempimenti tecnico organizzativi in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati con decreto direttoriale.

Articolo 4

Autorizzati al trattamento

1. I titolari dei trattamenti individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta. Gli autorizzati, ossia coloro che sono preposti alle operazioni di trattamento di dati personali e che, in ragione del proprio Ufficio, servizio o attività, sono legittimati ad accedere alle informazioni personali contenute negli archivi, banche dati, atti o documenti del Ministero, sono individuati e istruiti dai soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento, operando sotto la loro diretta autorità.
2. In assenza di una formale designazione, i dipendenti che verranno a conoscenza di dati personali saranno da considerarsi quali soggetti terzi rispetto al Titolare del trattamento.

Articolo 5

Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento è il soggetto che tratta dati personali per conto del Titolare.
2. La funzione di Responsabile del trattamento è conferita mediante contratto o altro atto giuridico valido stipulato da chi esercita le funzioni di Titolare, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
3. Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali ai sensi degli artt. da 28 a 31 del Regolamento e di quanto espressamente previsto nel contratto o atto di designazione, in ordine a:
   a) materia disciplinata e durata del trattamento;
   b) natura e la finalità del trattamento;
   c) tipo di dati personali;
   d) categorie di interessati;
   e) obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
4. Il contratto o altro atto giuridico deve prevedere, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che il Responsabile del trattamento:
   a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il citato responsabile; in

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0268565 del 10/06/2021

tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare circa tale obbligo giuridico prima di qualsiasi attività inerente la materia, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
d) acquisisca la preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento per ricorrere ad un altro Responsabile;
e) assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura delle informazioni a disposizione;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato e lo informi immediatamente qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Articolo 6

Responsabile Protezione Dati

1. Il Responsabile della protezione dati è nominato dal Ministro tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 37 del Regolamento.
2. Il Responsabile della protezione dati è coinvolto, a cura del Titolare e del Responsabile, in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e svolge, in autonomia e indipendenza, i compiti di cui all'art. 39 del Regolamento, nonché gli eventuali ulteriori compiti affidatigli nell'atto di nomina.
3. In particolare, il Responsabile della protezione dati svolge i seguenti compiti e funzioni:
   a) informare e fornire consulenza in merito alla protezione dei dati personali a tutta l'organizzazione nella quale opera, promuovendo la conoscenza di leggi e regolamenti;
   b) sorvegliare l'osservanza delle norme e delle politiche dell'organizzazione sulla protezione dei dati personali, vigilando sull'attribuzione delle responsabilità e sulla formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
   c) fornire pareri, se richiesto, in merito alla valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
   d) cooperare con l'autorità di controllo;
   e) fungere da punto di contatto con l'autorità di controllo per ogni questione relativa al trattamento dei dati personali.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati personali, per lo svolgimento dei propri compiti, le risorse necessarie e, qualora non sia stata appositamente individuata con contratto di servizi una società

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0268565 del 10/06/2021

esterna, una adeguata struttura di supporto, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, nell'ambito dell'Ufficio AGRET II della Direzione Generale AGRET. Con ordine di servizio del Direttore Generale AGRET è definita la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della struttura e/o del gruppo di lavoro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Roma,

Il MINISTRO

MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0268565 del 10/06/2021